



## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **Art. 1 – Convocazione dell’Assemblea ed invito alla presentazione delle candidature**

Allorquando l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori, il Presidente dell’Associazione, o chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, dirama – contestualmente all’avviso di convocazione – l’invito alla presentazione delle candidature (autocandidature), nel termine statutario di 10 giorni precedenti quello fissato per l’adunanza dell’Assemblea in prima convocazione.

Le candidature debbono essere proposte con comunicazioni inoltrate all’indirizzo di posta elettronica che sarà specificato nel predetto invito, e che potrà essere anche diverso dall’indirizzo email, personale o di servizio, del Presidente, o di chi ne fa le veci in occasione della convocazione dell’Assemblea.

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, il Presidente dell’Associazione, o chi ne fa le veci, comunica per e-mail, a tutti gli associati, le candidature presentate.

### **Art. 2 – Raccomandazione in merito al termine di convocazione dell’assemblea**

Fermo restando che l’Assemblea si intende in ogni caso regolarmente convocata se l’avviso di convocazione è diramato nel rispetto del termine statutario di 15 giorni precedenti quello fissato per l’adunanza, il Presidente, o chi ne fa le veci, in occasione della convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina degli organi sociali, avrà cura di anticipare, per quanto possibile, il predetto termine.

### **Art. 3 – Elezione dei membri del Consiglio**

1. Il Presidente dell’Assemblea procede alla costituzione di un seggio elettorale designando due scrutatori scelti fra gli associati presenti. L’elettorato attivo è esercitato, a norma dell’art. 12 dello Statuto, solo dagli associati ordinari. Ciascuna categoria (I fascia, II fascia, ricercatori universitari) ha, a norma dell’art. 12 dello Statuto, l’elettorato attivo e passivo tra coloro che appartengono alla categoria stessa. La votazione avviene a scrutinio segreto con facoltà, per ciascun votante, di esprimere una sola preferenza, scegliendo il nome di uno dei candidati. I voti attribuiti a nominativi non compresi nell’elenco dei candidati sono nulli.

2. Se il voto è espresso per delega, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, il delegato ritira e restituisce al seggio elettorale, oltre alla scheda di sua pertinenza, tante schede quanti sono gli associati da lui

rappresentati a condizione che, a norma dell'art.11 dello Statuto, appartengano alla sua stessa fascia di inquadramento accademico e le deleghe non siano più di 5.

3. All'esito dello scrutinio, vengono dichiarati eletti, in numero corrispondente a quello dei membri da nominare, i candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la formazione dell'elenco degli eletti avviene antepo- nendo al candidato più giovane quello più anziano per età.

#### **Art. 4 – Elezione dei Revisori**

La procedura ed i criteri di cui all'articolo 3 si applicano anche per l'elezione del Collegio dei Revisori.

All'esito dello scrutinio, vengono dichiarati eletti revisori effettivi i tre candidati che, nell'ambito delle relative categorie di appartenenza (I fascia, II fascia, ricercatori universitari) hanno riportato il maggior numero di voti e revisori supplenti i tre candidati che, sempre nell'ambito delle relative fasce di appartenenza, risultano collocati al secondo posto dell'elenco dei votati. In caso di parità di voti, la formazione dell'elenco degli eletti avviene antepo- nendo al candidato più giovane quello più anziano per età.

#### **Art. 5 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.